



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

TRIBUNALE FEDERALE

Nel procedimento n. 01/2026 ruolo Tribunale Federale

promosso dalla

Procura Federale Badminton

nei confronti

della Società ASD Brescia Sport Più, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. e la sig.ra Maria Elena Polito in qualità di legale rappresentante p.t. della ASD Brescia Sport Più - incolpati –

Il Tribunale Federale composto da:

Avv. Giovanna Lo Coco (Presidente)

Avv. Manuela Magistro (Componente Relatore)

Avv. Francesco Rondini (Componente)

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.09.26 emette la seguente

Decisione

Con atto di deferimento REG. 01/2026 pervenuto il giorno 3 luglio 2026, il Procuratore Federale chiedeva la fissazione del procedimento disciplinare nei confronti della Società affiliata alla FIBa ASD Brescia Sport Più e della sig.ra Maria Elena Polito in qualità di legale rappresentante p.t. della ASD Brescia Sport Più *per avere A) con la sua condotta violato gli artt. 2.22; 2.25 Regolamento Organico Badminton avendo iscritto un cittadino straniero tra i tesserati della propria associazione sportiva nella piena consapevolezza della nazionalità estera dello stesso, Condotta in esito alla quale faceva sì che l'atleta albanese T.X. partecipasse ai campionati italiani under 2024/2025 con la qualifica di cittadino italiano, e risultatone vincitore, ottenesse la convocazione per i campionati europei "multi alarm under*

13" del 12 – 15 marzo 2026. Convocazione poi annullata con conseguente danno dello stesso atleta.

B) Nell'aver compiuto l'illecito sportivo di cui all'art. 9.1 Regolamento di Giustizia FIBA, ponendo in essere un'azione fraudolenta, mediante false attestazioni sui requisiti personali, con condotta elusiva delle norme per la partecipazione all'attività agonistica federale. Azione consistita nell'aver effettuato il tesseramento dell'atleta XX. nato a BERAT, Albania, in data 6-05-2014, come cittadino italiano nella piena consapevolezza che fosse di cittadinanza albanese. Condotta in esito alla quale, unitamente a quella descritta nel capo a), si conseguiva il risultato che l'atleta X. partecipasse al campionato italiano under nel periodo 2024/2025 e, risultandone vincitore, fosse convocato a partecipare ai campionati europei "multi alarm under 13" del 12 – 15 marzo 2026; convocazione poi annullata con conseguente danno dello stesso atleta."

In data 11 agosto 2026 perveniva memoria difensiva per i deferiti a firma del difensore avv. Simona Ceretta che sostanzialmente richiedeva il rigetto delle incolpazioni formulate dalla Procura Federale ritenendo che vi fosse assenza di dolo e che giammai alcun documento o attestazione falsa fosse mai stata prodotta dal Sodalizio. Precisava, poi, che la responsabilità di quanto accaduto e soprattutto della mancata rettifica della cittadinanza dell'atleta e il conseguente tesseramento in quota "italiani" fossero da attribuire all'Ufficio Tesseramento che non aveva provveduto alla rettifica nonostante la segnalazione a mezzo email dell'aprile 2023. All'udienza del 7 settembre 2026 il Collegio, composto come in calce indicato, si riuniva da remoto su piattaforma di videoconferenza Zoom.

Comparivano all'udienza il Procuratore Federale Prof. Avv. Pasqualino Silvestre e, per il deferito sodalizio ed il suo Presidente sig.ra Maria Elena Polito, la sig.ra Franca Patrizia Piacentini, all'uopo delegata, assistita dall'avv. Simona Ceretta.

Il Procuratore Federale illustrava l'atto di deferimento evidenziando che l'atleta, palesemente cittadino albanese, era stato tesserato dall'ASD Brescia Sport Più come cittadino italiano, partecipando e vincendo competizioni riservate agli atleti italiani. Evidenziava la piena consapevolezza del Presidente, sig.ra Polito, della reale nazionalità dell'atleta e la mancata regolarizzazione per anni della posizione tesserativa dello stesso che aveva finanche partecipato ai Campionati Nazionali Italiani Under – risultando nel 2025 vincitore - concludendo per la sanzione di una ammenda di € 300,00 a carico dell'ASD Brescia Sport Più oltre Indennizzo a carico sempre dell'ASD Brescia Sport Più di € 150,00 a favore della Federazione.

All'esito dell'udienza, il Tribunale riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La responsabilità del sodalizio e del suo Presidente, ad avviso unanime del Collegio, appare pienamente provata e pertanto l'atto di deferimento risulta parzialmente fondato nei termini di cui innanzi.

Dall'attività istruttoria espletata dalla Procura Federale, su impulso della segnalazione di errato tesseramento pervenuta dagli Uffici Federali, è emerso in maniera palese che l'atleta sia cittadino albanese, ma tesserato in data 11 aprile 2023 dal deferito Sodalizio quale italiano, come risultante anche dall'anagrafica presente sui tabulati federali.

Pur volendo, in qualche modo, aderire alla tesi difensiva della mancanza di dolo – per il quale non appare raggiunta la piena prova da parte della Procura Federale - all'atto dell'inserimento sul portale federale del nominativo dell'atleta nella sezione dedicata al tesseramento atleti italiani, non può, di contro, sottacersi sul successivo comportamento fraudolento e doloso posto in essere dal Presidente del Sodalizio che - non preoccupandosi minimamente della mancata rettifica di detto tesseramento da parte dei preposti Uffici - ha acconsentito che lo stesso prendesse parte ai Campionati nazionali italiani under in aperto spregio dei vigenti regolamenti federali.

Va precisato che non può ritenersi sufficiente ad escludere le condotte contestate nel deferimento, la mera segnalazione di errato tesseramento (*“Scusa ma ho sbagliato e ho inserito cittadinanza italiana (...)”*) che il sodalizio ha inviato all'Ufficio Tesseramento FIBa con e.mail dell'11 aprile 2023 alle ore 15:03 nell'ambito di plurime comunicazioni e-mail, nella stessa data, con detto Ufficio come da allegato in atti. Ove pure si volesse considerare la mancanza di immediata rettifica da parte di detto Ufficio, è indubbio che era onere della ASD Brescia Sport Più verificare il ripristino del corretto tesseramento nei giorni seguenti. Di ulteriori solleciti alla Federazione, in tal senso, non vi è alcuna prova né nel fascicolo di indagine, né tantomeno nelle difese dei deferiti, cristallizzando in modo inequivocabile i vari profili di responsabilità accertata del sodalizio e del suo presidente.

Ancor più grave appare, poi, la condotta elusiva delle norme di partecipazione all'attività federale agonistica posta in essere dagli stessi, che pur nella piena consapevolezza che l'atleta minore fosse cittadino albanese hanno iscritto e fatto partecipare lo stesso ai Campionati Nazionali under riservati dai regolamenti FIBa ai soli atleti “italiani”. Sotto questo aspetto, la

difesa dei deferiti si fonda su un inammissibile, per quanto già dedotto, “*legittimo affidamento ingenerato dal sistema federale*”. Ma è evidente che non può certo assumere quale scriminante la circostanza per la quale il sodalizio riuscisse ad inserire regolarmente nell’iscrizione dei vari Tornei l’atleta albanese T.X.. È acclarato, infatti, che nel portale federale l’atleta era erroneamente tesserato quale italiano cosicché da non generare alcun “blocco di iscrizione”.

Il quadro probatorio offerto dalla Procura Federale, non scardinato dalle difese scritte ed orali svolte dai deferiti, è certamente idoneo a fondare la prova della colpevolezza del sodalizio e del Suo presidente per gli illeciti contestati avendo agito in aperta violazione degli artt. 2.22 e 2.25 Regolamento Organico Badminton con l’iscrizione di un cittadino straniero tra i tesserati “italiani” della propria associazione sportiva nella piena consapevolezza della nazionalità estera dello stesso, nonché l’illecito sportivo di cui all’art. 9.1 Regolamento di Giustizia FIBa, ponendo in essere un’azione fraudolenta, mediante false attestazioni sui requisiti personali – riconducibili all’averlo iscritto quale “atleta italiano” - con condotta elusiva delle norme per la partecipazione all’attività agonistica federale in occasione dei Campionati Nazionali under del 2025.

Appare, infine, opportuno sottolineare, per quanto concerne la posizione dell’atleta minore – che non risulta parte del presente procedimento disciplinare - la plausibile totale inconsapevolezza, da parte sua e della famiglia, del tesseramento posto in essere dal sodalizio benché abbia preso parte al Campionato italiano under senza averne diritto. La responsabilità contestata oggi al Sodalizio discende anche dalla mancata attivazione della stessa per evitare che un proprio tesserato potesse commettere un’azione disciplinarmente rilevante quale la partecipazione *sine titulo*.

Le condotte ascritte ai soggetti incolpati costituiscono, pertanto, non solo una violazione del Regolamento di Giustizia (illecito sportivo di cui all’art 9.1), oltre che delle specifiche disposizioni in materia di tesseramento (artt. 2.22; 2.25 Regolamento Organico) come individuate dalla Procura Federale nel proprio atto di deferimento, ma anche dei generali principi di lealtà, probità, rettitudine sportiva e di ripudio di ogni forma di illecito sportivo posti alla base della normativa statutaria. Risulta, pertanto, fondata e provata la rilevanza giuridica, oltre che la sussistenza del fatto contestato ai soggetti incolpati per violazione delle norme federali indicate nell’atto di incolpazione a cui va aggiunta l’evidente violazione dell’art. 1.2 Regolamento di giustizia.

Per questi motivi, con riferimento alle sanzioni applicabili, sia esse principali che accessorie, il Collegio – nonostante la mancata richiesta in tal senso della Procura Federale - ritiene congruo irrogare una sanzione a carico della sig.ra Maria Elena Polito per violazione dell'art. 9.1. Regolamento di Giustizia nonché per responsabilità indiretta motivata in ragione della carica presidenziale del sodalizio sportivo *de quo* rivestita da quest'ultima. Dagli atti, infatti, emerge una significativa, nonché rilevante, partecipazione causale alla produzione dell'evento da parte della sig.ra Polito, o comunque da altri dirigenti dalla stessa delegati non individuati dalla Procura Federale, il cui comportamento è da stigmatizzare anche sotto il profilo processuale stante la costante mancata presentazione personale sia alle audizioni fissate dalla Procura Federale sia all'udienza a cui ha partecipato altra persona delegata, nonché per la gravità dell'illecito posto in essere.

Si ritiene, invece, inconferente ed inapplicabile al caso di specie l'irrogazione di una sanzione accessoria per il Sodalizio individuata dalla Procura Federale nell'indennizzo ex art. 20.1 lett. A) trattandosi di sanzione applicabile alle fattispecie di cui all'art. 40 Regolamento di Giustizia.

P.Q.M.

questo Tribunale Federale definitivamente pronunciando dichiara di accogliere parzialmente il deferimento della Procura Federale per le incolpazioni ascritte e di infliggere le seguenti sanzioni

- Per la Società **ASD BRESCIA SPORT PIU'** l'ammenda di euro 300,00 (trecento/00).
- Per la sig.ra **Maria Elena Polito**, in proprio ed in qualità di Presidente *pro tempore* della ASD Brescia Sport più, la sospensione a tempo determinato per mesi 3 (tre).

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per la comunicazione alle parti e al Segretario Generale FIBa, nonché all'Ufficio Tesseramento e all'Ufficio Campionati per le determinazioni di competenza.

Così deciso il giorno 05.10.2026 e sottoscritto digitalmente dai componenti del Tribunale.

Il Presidente

Avv. Giovanna Lo Coco

Avv. Manuela Magistro

componente relatore

Avv. Francesco Rondini

componente